

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 535
approvata il 18 dicembre 2018

DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI SPECIALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201800956/048 del 15 marzo 2018 ed esecutiva dal 23 marzo 2018 è stata approvata l'indizione della procedura di gara per la concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli per varie tipologie di intervento ai sensi dell'art. 35 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Con determinazione n. mecc. 201802111/048 del 30 maggio 2018 ed esecutiva dal 31 maggio 2018 è stato approvato l'affidamento anticipato del servizio per la concessione dei suddetti servizi relativo al lotto 1 (zona nord) ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 36, comma 2 lettere a) e b) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. a favore dell'ATI SEN.CAR. s.a.s. di Seminara Alfredo & C. (impresa capogruppo avente sede legale in Via Giuseppe De Panis 114-10151 Torino P. IVA 07253140011)/Sagi 2006 s.a.s. di Catalano Massimiliano e C. (impresa mandante avente sede legale in Strada Settimo 236-10156 Torino P. IVA 10067950013).

Poiché risulta necessario rimuovere particolari tipologie di veicoli, occorre richiedere all'ATI aggiudicataria del servizio per il lotto uno la disponibilità allo svolgimento di detto servizio in quanto lo stesso non può essere tecnicamente separato dall'affidamento principale, integrando le relative prestazioni delle modalità qualificate della prestazione principale stessa.

Tenuto conto delle esigenze sopra richiamate, risulta pertanto, necessario provvedere ad autorizzare la contrattazione per l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 36, commi 1 e 2, e 32, comma 10 lettera b), 106 comma 2 del D.L.vo n° 50/2016 e s.m.i..

Si deroga dall'utilizzo mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 52, co. 1 lett. a) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. a causa della natura dell'appalto che richiederebbe l'uso di specifici mezzi di comunicazione che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili.

Il presente atto non dà di per sé luogo ad oneri di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio, in quanto atto meramente autorizzatorio a procedere, ai sensi dall'art. 32 comma 2 del D.L.vo n° 50/2016 e s.m.i., per contrattazione che sarà subordinata a specifico affidamento da effettuarsi con successivo provvedimento dirigenziale, con il quale si provvederà, altresì, al relativo impegno di spesa. L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo alla ditta succitata dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 e s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI AREA

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

- 1) di autorizzare, ai sensi degli artt. 35, 36, commi 1 e 2, e 32, comma 10 lettera b), 106 comma 2 del D.L.vo n° 50/2016 e s.m.i., per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, la contrattazione per il servizio di rimozione ed eventuale custodia di veicoli particolari;
- 2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento del servizio di cui al punto 1) ed il contestuale impegno di spesa, previa verifica dei requisiti e delle condizioni di legge, a favore della ditta individuata;
- 3) di individuare ai sensi del combinato disposto degli art. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Giovanni ACERBO;
- 4) di autorizzare, in sede di contrattazione, la previsione di clausole e/o la modifica di aspetti tecnici dell'affidamento che si rendano necessari sulla base dei dati emergenti dalle trattative espletate e che dovranno essere approvate in sede di determinazione di affidamento di cui al punto 2);
- 5) di subordinare la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino, all'esecutività della determinazione dirigenziale di cui al punto 2);
- 6) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni Consip e Me.PA., né sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle medesime e quanto oggetto della presente negoziazione, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n° 03/2016 dell'Area Appalti ed Economato;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non dà luogo ad oneri di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio.

Torino, 18 dicembre 2018

IL DIRIGENTE DI AREA
Dr. Roberto ROSSO

